

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE EXTRA-RETE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
CONVENZIONE

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma 12/01/1959, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Facoltà", con sede in Viale L. Pinto - 71122 Foggia, rappresentata dal Preside, Prof. Gianluigi Vendemiale, nato a Bari il 25/09/1954

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1998, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

- presso l'Università degli Studi di Foggia è attiva la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare;
- la rete formativa delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia è definita dal vigente Protocollo d'Intesa stipulato dall'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica ex art. 6, Il comma, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per specifiche esigenze didattico – formative;
- presso l'ASL di Rieti è attiva l'U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti;
- la suddetta struttura, presso la quale opera personale qualificato ed esperto, è provvista delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento di parte del tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Medica.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'Ente si impegna ad ospitare, presso l'U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale "San Camillo de Lellis", di Rieti la dott.ssa Federica MANGO, nata a Roma (RM) il 06/02/1992, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia, per il periodo 17 luglio 2023 – 31 ottobre 2023 (3 mesi) e con il consenso del Direttore della Scuola. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

La permanenza della specializzanda presso le strutture dell'Ente sarà finalizzata al completamento della propria formazione e allo svolgimento di attività di formazione pratica per l'acquisizione di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche tipologie di attività per le quali l'Ente dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

Nel periodo di permanenza della specializzanda, l'Ente garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze professionali, scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, anche in riferimento a:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

Le attività di tirocinio della specializzanda si svolgeranno sotto la supervisione del Responsabile dell'U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti.

ARTICOLO 4

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e il calendario delle stesse per la specializzanda ospitata dall'Ente, verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

La Facoltà si dichiara disponibile a fornire con modalità e forme da concordare e, comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente convenzione.

ARTICOLO 6

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la sua permanenza, sarà tenuta al rispetto delle norme interne dell'Ente ed all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

ARTICOLO 7

Competeranno all'Ente, relativamente alla propria struttura, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ARTICOLO 8

L'Ente, per il periodo di permanenza della specializzanda della Facoltà presso le proprie Strutture, garantisce con oneri a proprio carico il controllo dosimetrico.

La specializzanda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta.

ARTICOLO 9

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà per le Parti alcun ulteriore onere finanziario.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

ARTICOLO 10

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio deciderà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata in Foggia.

ARTICOLO 11

La presente convenzione avrà durata pari a quella del tirocinio richiesto ed autorizzato dalle Parti.

Potrà essere rinnovata su richiesta formale della parte proponente.

ARTICOLO 12

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è soggetto all'imposta di bollo. Le spese di bollo sono a carico dell'Università. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del D.P.R. n. 364 del 26/10/1972.

Rieti, lì

ASL RIETI
Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI MEDICINA
Il Preside
Prof. Gianluigi Vendemiale

firme digitali ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005